N. 4 _ 27.02.2014

Special Assist

Fiscal Assist 2014

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.
La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Euroconference *In esclusiva per* TeamSystem®

SPECIALE LEGGE N.9 DEL 21/2/14, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 145 DEL 23/12/13 "INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO "DESTINAZIONE ITALIA", PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS, PER LA RIDUZIONE DEI PREMI RC-AUTO, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015" (G.U. SERIE GENERALE N. 43 DEL 21/2/14) ENTRATA IN VIGORE 22/2/14

* *LE MODIFICHE SONO IN CORSIVO*

APE : sanzione pecuniaria a chi non lo allega al contratto Modificata la disciplina che prevedeva l'obbligo, a pena di nullità dei contratti, di allegare ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione, l'attestato di prestazione energetica. È ora previsto l'inserimento nel contratto di una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici nei: • contratti di compravendita immobiliare; • negli altri atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso; • nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Per tali contratti, ad eccezione dei casi di locazione di singole unità immobiliari, copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere, altresì, allegata al contratto. L'omessa dichiarazione o allegazione è sanzionata come segue: • sanzione amministrativa pecuniaria (in solido e in parti uguali) da 3.000 a 18.000 euro; • sanzione da 1.000 a 4.000 euro per l'omessa dichiarazione nei contratti di locazione di singole unità immobiliari; in tal caso, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, la sanzione è ridotta a 1/2. ***Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.*** Su richiesta (di almeno una delle parti o di un suo avente causa), le sanzioni amministrative di cui sopra possono essere applicate in luogo di quella della nullità del contratto prevista per le violazioni del previgente normativa commesse anteriormente al 24/12/13, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.	***Art. 1, co. 7 (Modificato)***
Abrogata la nullità dell'atto con decorrenza dal decreto di adeguamento È abrogata la disposizione che prevedeva la decorrenza, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.	***Art. 1, co. 7-ter (Le novità in sede di conversione)***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo Credito di imposta in vista a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. L'operatività dell'agevolazione richiede, però, l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui dovranno essere definite la relativa decorrenza e modalità operative. ***Possono accedere al beneficio tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica.*** Il credito d'imposta può essere attribuito (nel limite di spesa delle risorse individuate per ciascun anno) fino a 2.500.000 euro annui per ciascun beneficiario, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta, con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto attuativo e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31/12/16, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. Soggetti beneficiari sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Le attività di ricerca e sviluppo la cui effettuazione consente di usufruire dell'agevolazione e le spese ammissibili sono dettagliatamente indicate nella norma istitutiva. Il credito d'imposta, pur non concorrendo alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.	***Art. 3 (Modificato)***
Più ampio accesso all'istituto del *ruling* di standard internazionale Modificata la disciplina del *ruling* di *standard* internazionale di cui all'art. 8 D.L. n. 269/2003. L'accesso alla procedura alle imprese con attività internazionale è ora consentito con riferimento, oltre che al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, anche in ordine alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'art. 162 del Tuir, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. E' stato, inoltre, previsto che l'accordo, tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente, con cui si conclude la procedura, è vincolante per il periodo d'imposta nel corso del quale è stipulato e per i 4 (piuttosto che 2) periodi d'imposta successivi. Infine, la presentazione della richiesta non deve più essere effettuata agli uffici di Milano o Roma dell'Agenzia, ma può essere effettuata nel competente ufficio dell'Agenzia delle entrate	***Art. 7 (Le disposizioni confermate)***
Misure per favorire la diffusione della lettura Disposta l'istituzione di un credito di imposta sui ***redditi degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio*** con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con un decreto attuativo da emanare e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/16, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir. Il credito di imposta è compensabile ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997.	***Art. 9 (Modificato)***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Previsto il rilascio da parte dei dirigenti degli istituti scolastici a ciascuno studente di un buono sconto, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19% per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui sopra. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo saranno definiti le modalità attuative delle disposizioni, ivi comprese le modalità per usufruire del credito di imposta.	
Società con sede all'estero: deroga ai criteri di competenza territoriale dei tribunali Qualora in una delle controversie indicate nell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, tra cui quelle relative ai rapporti societari, è parte una società (in qualunque forma costituita) con sede all'estero, anche se ha una stabile organizzazione in Italia, la competenza del giudizio è inderogabilmente attribuita alle sezioni specializzate in materia d'impresa di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli , Roma, Torino, Venezia***, Trento e Bolzano,*** a seconda degli uffici giudiziari che ordinariamente sarebbero competenti. Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal 60° giorno successivo al 24/12/13.	***Art. 10, co. 1 e 2 (Modificato)***
Istituita la sezione specializzata di Bolzano Istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano.	***Art. 10, co. 01 (Le novità in sede di conversione)***
Prelazione per le cooperative di lavoratori che rilevano imprese in difficoltà Ai finanziamenti del Foncooper e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'art. 17, co. 5, legge n. 49/1985, si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 19, D.P.R. 29 n. 601/1973 (secondo cui non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative). ~~Le società finanziarie, in base all'art. 17, co. 5 L. n. 49/1985, possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative. Queste ultime società, secondo l'art. 2522 del codice civile devono essere costituite da almeno 9 soci, a parte il caso previsto al co. 2, secondo cui può essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della S.r.l.. Sul punto è stato stabilito che in deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono ora intervenire nelle società cooperative costituite da meno di 9 soci.~~ È stato previsto un diritto di prelazione nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria ***o liquidazione coatta amministrativa,*** per l'affitto o per l'acquisto da parte di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.	***Art. 11, co. 1 e 2 (Modificato***
Il limite all'emissione di strumenti finanziari per le cooperative a r.l. Il co.4, art. 2526 c.c. (che prevede che la cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati) si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle S.r.l., il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.	***Art. 11, co. 3-bis (Le novità in sede di conversione)***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata